

STATUTO COMUNALE MODIFICHE

Con deliberazione n. 7 del 15.02.2016 ""Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, modifica dello Statuto comunale e delibere conseguenti. Seconda votazione. (Proponenti: Bianchini, Giannelli, Piccin, Giust, Martino, Perrone, Manzon, Tomasello, Rossetto, Bonazza, Del Santo, Bevilacqua, Peresson, Piccinato)"", pubblicata all'Albo pretorio dal 19.02.2016 al 05.03.2016, il Consiglio comunale ha modificato, in conseguenza della soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, lo Statuto comunale del Comune di Pordenone come segue:

	TESTO PRECEDENTE	TESTO VIGENTE
	Art. 6	Art. 6
	Riunioni ed assemblee	Riunioni ed assemblee
1.	Il Comune, al fine di facilitare il diritto di riunione riconosciuto ai cittadini singoli o associati, può mettere a disposizione le sedi delle Circoscrizioni, dei centri sociali ed ogni altra struttura o bene idonei per il libero svolgimento di attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive.	1. Il Comune, al fine di facilitare il diritto di riunione riconosciuto ai cittadini singoli o associati, può mettere a disposizione le sedi dei centri sociali ed ogni altra struttura o bene idonei per il libero svolgimento di attività politiche, sociali, culturali, ricreative e sportive. (comma modificato con DCC n. 7 del 15.02.2016)
2.	Il regolamento ne determina le condizioni, le modalità d'uso e l'eventuale corrispettivo.	Il regolamento ne determina le condizioni, le modalità d'uso e l'eventuale corrispettivo.
	Art. 7	Art. 7
	Consultazioni	Consultazioni
1.	Il Comune, di sua iniziativa o su richiesta motivata di altri soggetti pubblici o privati che se ne assumono il costo, può indire consultazioni di specifiche categorie di cittadini, su provvedimenti di loro interesse e con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi.	 Il Comune, di sua iniziativa o su richiesta motivata di altri soggetti pubblici o privati che se ne assumono il costo, può indire consultazioni di specifiche categorie di cittadini, su provvedimenti di loro interesse e con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi.
2.	I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.	I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale.



- 3. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 3. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali. (comma modificato con DCC n. 7 del 15.02.2016)

Art. 8

Referendum consultivo

- Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- Il regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.
- Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.
- 4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 40 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 1.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, viene dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum. Su parere conforme della commissione dei garanti, il Sindaco non provvede all'indizione referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo provveduto a

Art. 8

Referendum consultivo

- Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, con esclusione di quelle riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- 2. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità del referendum, nonché la costituzione di una commissione di garanti, composta da non più di 5 membri, con il compito di sovrintendere a tutta la procedura referendaria.
- 3. Il referendum può essere promosso con deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso il Sindaco provvede all'indizione del referendum entro tre mesi.
- 4. La procedura per il referendum può essere, altresì, avviata da 40 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune con la richiesta di ammissibilità preventiva dei quesiti da sottoporre alla commissione dei garanti. La successiva richiesta di referendum, con sottoscrizione autenticata di almeno 1.500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, viene dichiarata ricevibile dalla commissione dei garanti. Entro tre mesi dalla dichiarazione di ricevibilità il Sindaco procede all'indizione del referendum. Su parere conforme della commissione dei Sindaco garanti. non provvede all'indizione del referendum qualora il Consiglio comunale abbia nel frattempo



Ufficio Affari Generali

deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

- 5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.
- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.
- La pubblicità data alla consultazione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
- 10. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto almeno 5000 elettori.
- 11. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

- provveduto a deliberare sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 5. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili.
- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 7. Non possono essere proposti referendum consultivi, né possono essere ricevute le richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione dei risultati. In ogni caso i referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali. (comma modificato con DCC n. 7 del 15.02.2016)
- 8. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva, con apertura ininterrotta dei seggi per 10 ore. Lo spoglio delle schede deve terminare nella stessa giornata della votazione.
- La pubblicità data alla consultazione, secondo i criteri stabiliti nel regolamento, sostituisce la stampa e la consegna dei certificati elettorali.
- 10. La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista sezionale. La consultazione è valida se hanno partecipato al voto almeno 5000 elettori.
- 11. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei partecipanti al voto. In tal caso il Sindaco propone al Consiglio comunale, entro due mesi dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.



CAPO III

Iniziative popolari

Art. 9

Petizioni e proposte

- Gli elettori del Comune possono rivolgere petizioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco, ai Consigli circoscrizionali per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o circoscrizionale.
- Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.
- 3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.
- 4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

CAPO III

Iniziative popolari

Art. 9

Petizioni e proposte

- Gli elettori del Comune possono rivolgere petizioni e proposte, dirette a promuovere la tutela di interessi collettivi, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina. (comma modificato con DCC n. 7 del 15.02.2016)
- 2. Le petizioni e le proposte sono ricevute dal Sindaco che assume i provvedimenti di propria competenza entro un mese oppure provvede immediatamente a farle sottoporre all'esame degli organi competenti, i quali sono tenuti a deliberare nel merito entro tre mesi.
- 3. Le petizioni e le proposte devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori iscritti nelle liste del Comune, con l'indicazione della loro qualificazione e delle loro generalità.
- 4. La sottoscrizione del presentatore della petizione o della proposta deve essere autenticata ai sensi della normativa vigente.

Art. 17

Nomina del Difensore civico

 Il Difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 17

Nomina del Difensore civico

 Il Difensore civico è nominato con deliberazione del Consiglio comunale, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.



Ufficio Affari Generali

- 2. La votazione avviene per schede segrete.
- 3. La scelta del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa. A tal fine il candidato a Difensore civico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero essere Segretario comunale o provinciale in quiescenza;
 - b) essere iscritto da almeno dieci anni all'Albo degli avvocati e procuratori o dei notai:
 - c) essere docente nelle Università in materie giuridiche o amministrative.
- 4. Non può essere eletto Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) gli amministratori ed i dipendenti delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie:
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
 - f) chi abbia riportato condanne per delitto non colposo.
- Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della provincia.

- 2. La votazione avviene per schede segrete.
- 3. La scelta del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa. A tal fine il candidato a Difensore civico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero essere Segretario comunale o provinciale in quiescenza;
 - b) essere iscritto da almeno dieci anni all'Albo degli avvocati e procuratori o dei notai:
 - c) essere docente nelle Università in materie giuridiche o amministrative.
- 4. Non può essere eletto Difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;
 - c) gli amministratori ed i dipendenti delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie;
 - d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi esercita attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché attività professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
 - f) chi abbia riportato condanne per delitto non colposo.

(comma modificato con DCC n. 7 del 15.02.2016)

5. Il titolare dell'ufficio di Difensore civico ha l'obbligo di residenza nel territorio della provincia.



Art. 45

Competenza della Giunta

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nel governo del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 2. La Giunta adotta i provvedimenti di competenza per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale.
- La Giunta delibera indirizzi, criteri e direttive cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
- 4. Spetta alla Giunta deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del legale.

Art. 45

Competenza della Giunta

- 1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e nel governo del Comune e informa la propria attività ai principi della collegialità. della trasparenza dell'efficienza. Compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio. (comma modificato con DCC n. 7 del 15.02.2016)
- La Giunta adotta i provvedimenti di competenza per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale.
- La Giunta delibera indirizzi, criteri e direttive cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
- 4. Spetta alla Giunta deliberare l'autorizzazione a stare in giudizio e la nomina del legale.

TITOLO VI ORGANI DI DECENTRAMENTO

Art. 51 Circoscrizioni comunali

 Le Circoscrizioni sono organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base e di funzioni delegate dal Comune.

TITOLO VI (*) ORGANI DI DECENTRAMENTO

(*)Titolo VI soppresso con abrogazione integrale degli articoli dal 51 al 56 (deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 15 febbraio 2016)

Art. 51 (*) Circoscrizioni comunali

(Articolo abrogato)



2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina il numero e l'ambito territoriale delle Circoscrizioni.

Art. 52

Organi delle Circoscrizioni

- Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente del Consiglio circoscrizionale.
- I membri del Consiglio circoscrizionale sono eletti a suffragio diretto, unitamente al Consiglio comunale con il sistema previsto dall'art. 7 della legge 25 03 1993, n. 81, per le parti compatibili.
- 3. Il Presidente è eletto dal Consiglio circoscrizionale, nel suo seno, con votazione palese. Esso rappresenta il Consiglio circoscrizionale e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal Sindaco anche nella sua qualità di ufficiale del Governo.
- 4. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel proprio seno, con votazione palese, anche il Vicepresidente.

Art. 53

Il Consiglio circoscrizionale

- Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune.
- 2. A tal fine:
 - a) può presentare proposte all'Amministrazione comunale, con l'obbligo di esame da parte dei competenti organi;
 - b) può convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla Circoscrizione;
 - c) esprime pareri di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione comunale, sulle materie di competenza del Consiglio

Art. 52 (*)

Organi delle Circoscrizioni

(Articolo abrogato)

Art. 53 (*)

II Consiglio circoscrizionale

(Articolo abrogato)



Ufficio Affari Generali

comunale:

 d) adotta gli atti deliberativi necessari allo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite dalla legge o delegate dall'Amministrazione comunale.

Art. 54

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale

- 1. Il Presidente del Consiglio circoscrizionale:
 - a) convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale;
 - b) rappresenta il Consiglio circoscrizionale;
 - c) trasmette al Comune i propri atti e quelli adottati dal Consiglio circoscrizionale

Art. 55

Durata in carica dei Consigli circoscrizionali

- I Consigli circoscrizionali durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione dei nuovi Consigli, a adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
- La disposizione si applica anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del Consiglio comunale, nonché nel caso di modifica del numero o dell'ambito territoriale delle Circoscrizioni.

Art. 56

Regolamento delle Circoscrizioni

- L'organizzazione e le funzione delle Circoscrizioni sono disciplinate, per quanto non previsto dal presente statuto, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.
- Il regolamento deve in ogni caso contenere norme riguardanti il numero dei componenti dei Consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 54 (*)

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale

(Articolo abrogato)

Art. 55 (*)

Durata in carica dei Consigli circoscrizionali

(Articolo abrogato)

Art. 56 (*)

Regolamento delle Circoscrizioni

(Articolo abrogato)



Ufficio Affari Generali

- 3. Il regolamento può prevedere, nei limiti di legge, la delega di funzioni deliberative ai Consigli circoscrizionali nelle materie di interesse delle rispettive circoscrizioni.
- 4. La delega di cui al comma 3 è conferita con deliberazione del Consiglio comunale in base a programmi di massima, nei quali sono fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati in bilancio.
- 5. Il regolamento prevede le modalità di controllo per le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali.